

COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.1540 del 29/05/2015

Oggetto: Proprietari privati di terreni confinanti con le linee ferroviarie-Rispetto distanze di sicurezza di cui al D.P.R. 753/80

Proponente:

8C Servizio ambiente e qualità luoghi di lavoro

U.O. proponente:

8C03 U.O. Tecnica su tematiche Ambientali, Sicurezza ex D.Leg.vo 81/08, Parchi e Verde Pubblico



II SINDACO

Premesso che:

con lettera P.G. 44600 del 24/03/2015, agli atti del servizio, la Prefettura trasmette la nota con la quale la Direzione Territoriale di Rete Ferroviaria Italiana ha richiamato l'attenzione sui pericoli connessi al mancato rispetto delle norme che prescrivono precise distanze di sicurezza tra la vegetazione e la più vicina rotaia;

con tale nota la Direzione Territoriale di Rete Ferroviaria Italiana comunica: "... Il D.P.R. n.753/80 - Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, all'art.52 comma 4 definisce in modo estremamente chiaro la distanza di sicurezza a cui le piante ad alto fusto possono essere tenute in prossimità della linea ferroviaria senza rappresentare un evento di pericolo per l'esercizio ferroviario. Tale norma stabilisce che gli alberi appartenenti a specie per le quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a quattro metri devono stare ad una distanza dalla più vicina rotaia non inferiore all'altezza massima raggiungibile aumentata di due metri. Nel caso in cui il tracciato ferroviario si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato."

Ritenuto di dover agire di conseguenza a tutela della pubblica incolumità;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/00

ORDINA

A tutti i proprietari confinanti con le linee ferroviarie, di rispettare le distanze di sicurezza di cui al DPR n.753/80- Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie - art.52 e art.55:

"Art. 52- Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 11,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o dei competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della



circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36."

"Art. 55-I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.."

INCARICA

Il Servizio Ambiente e Qualità dei Luoghi di Lavoro di dare massima diffusione del presente provvedimento, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, a mezzo stampa e pubblicazione sul sito del comune di Prato, e di trasmetterne copia al Prefetto di Prato ed a RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA (in qualità di Società gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria).

Si informa – ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07.8.1990 n° 241 – che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 GG. dalla notificazione dell'atto, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana nel termine di 60 GG. dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

II SINDACO